

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 292

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FRACASSI, NUCCI, SCARLATO, MATTARELLI, DI LEO, CURTI, SEMERARO, FABBRI, MISASI, DE LEONARDIS, LUCCHESI, TOROS, ROSATI, TANTALO**

*Presentata il 26 luglio 1968*

**Trattamento economico di missione del personale dell'Ispettorato del lavoro a parziale modifica della legge 15 aprile 1961, n. 291**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il problema del trattamento di missione è uno di quelli che assilla maggiormente gli ispettori del lavoro, i quali, per le esigenze del loro servizio sono obbligati a compiere generalmente attività fuori del proprio ufficio e, in prevalenza, nell'ambito del centro abitato o di distanze modeste, come sono quelle che intercorrono tra i comuni di una circoscrizione periferica ristretta quale è quella provinciale.

Tali missioni sono disciplinate dalla normativa generale (legge 15 aprile 1961, n. 291) in maniera del tutto marginale e assolutamente inadeguata alla esigenza fondamentale di sopperire alle spese che il servizio esterno comporta e di compensare, al tempo stesso, il maggior disagio, anche fisico, rispetto al lavoro svolto a tavolino.

Al riguardo si osserva che le spese di missione contenute nell'arco di 24 ore non sono strettamente proporzionate al numero di ore impiegate nel servizio in quanto possono comprendere la spesa di un pasto, di due pasti, dell'alloggio per il pernottamento e quindi appare assurda una diaria che non solo è strettamente commisurata al numero delle ore, ma addirittura prende come base, anziché un ventiquattresimo della diaria intera, un trentaduesimo della pure insufficiente

diaria medesima. A titolo esemplificativo si può ricordare che uno ispettore del lavoro della carriera direttiva con coefficiente 271 (che è quello di un ispettore ingegnere o medico al grado iniziale) percepisce per dieci ore continuative di servizio, in base all'attuale trattamento di missione oraria, un compenso di lire 1.290, mentre un archivista capo riceve un corrispettivo di lire 2.284 per quattro ore di lavoro straordinario, tante cioè, quante sono quelle svolte dal predetto ispettore in servizio esterno oltre il normale orario di lavoro.

Le cause di tale non adeguato trattamento di missione sono forse da ricercarsi nel fatto che alla formulazione delle precedenti disposizioni normative delle missioni, tutte di iniziativa governativa, hanno concorso in prevalenza uffici delle Amministrazioni centrali che avvertono poco l'importanza delle missioni di breve durata.

Con la presente proposta di legge si vuole raggiungere mediante opportune modifiche agli articoli 2 e 13 della legge n. 291, una disciplina più aderente alle effettive condizioni di servizio in cui operano, per i particolari compiti ad essi affidati, gli ispettori del lavoro, senza innovare in materia di missioni di durata superiore alle 24 ore.

In particolare, con l'articolo 1 della proposta di legge si disciplinano le missioni di durata superiore alle 5 ore ed inferiore alle 24 ore: viene prevista un'indennità pari al 50 per cento della diaria intera spettante ai dipendenti statali, quando la missione è svolta in località distanti non meno di tre e non più di dieci chilometri dalla casa municipale del comune sede dell'Ufficio, ovvero un'indennità pari all'80 per cento della diaria intera, nel caso di missioni svolte in località distanti oltre i dieci chilometri, precisando che la missione spetta una sola volta, nella misura più favorevole, nell'arco delle 24 ore. È prevista una maggiorazione del 25 per cento nel caso di servizi svolti durante il periodo notturno.

Con l'articolo 2, la proposta di legge mira a risolvere un altro problema economico connesso con il servizio ispettivo, e cioè quello dell'uso di un proprio mezzo di trasporto, fuori e nell'ambito del centro abitato del comune sede dell'Ufficio.

È noto che una delle più rilevanti voci di spesa degli Ispettori del lavoro per il servizio in città è l'uso dell'autovettura di proprietà, uso che pur dimostrandosi conveniente sia per l'ispettore che per l'ufficio, non è ammesso al rimborso dalla legislazione vigente.

Si tratta di un'esclusione stabilita evidentemente a causa dell'impossibilità da parte dell'impiegato di documentare la lunghezza delle percorrenze compiute con l'automezzo nell'ambito della città sede dell'ufficio; ciò tuttavia, non impedisce di istituire una indennità chilometrica forfettaria commisurata ad una percorrenza media giornaliera, come appunto viene proposto con l'articolo 2 del presente provvedimento.

Considerate le condizioni di viabilità, le distanze da percorrere in relazione all'estensione del centro abitato, la densità del traffico automobilistico, si è ritenuto di fissare due indennità chilometriche forfettarie, distinte

secondo due classi di centri abitati: un'indennità commisurata a 40 volte l'indennità per chilometro prevista per l'uso del proprio mezzo di trasporto per le città con più di 300.000 abitanti, ed un'indennità commisurata a 20 volte la predetta indennità chilometrica per tutte le altre città.

Con il secondo comma dell'articolo 2, si propone di aumentare da lire 30 a lire 55 la indennità per chilometro per l'uso del proprio mezzo. L'indennità così stabilita, pur rimanendo al di sotto delle misure risultanti dalle statistiche ufficiali dell'Automobil Club relative alle spese di esercizio e di manutenzione, nonché all'ammortamento dell'autoveicolo, rappresenta un più equo compenso per l'ispettore del lavoro.

Inoltre è prevista una maggiorazione del 10 per cento sui chilometri compiuti con il mezzo proprio per il raggiungimento delle località ove il personale è comandato in missione, al fine di compensare le distanze percorse nell'ambito dei centri abitati visitati.

Per ragioni equitative ed in uniformità con la legislazione vigente, il nuovo trattamento proposto viene esteso anche ai militari dell'arma dei carabinieri assegnati all'Ispettorato del lavoro ai sensi dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520.

In conclusione, con il provvedimento legislativo che si propone, si tende a raggiungere una disciplina più aderente alle esigenze di servizio tipiche degli Ispettorati del lavoro, eliminando i gravi inconvenienti attualmente esistenti, che condizionano in modo preoccupante l'efficienza dell'organo di vigilanza, senza per altro comportare — e ciò sembra doveroso porre nel giusto rilievo — aggravii di spesa a carico dello Stato per il funzionamento degli Ispettorati del lavoro, al cui finanziamento si provvede con gli attuali mezzi di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

Le missioni di durata superiore alle 5 ore ed inferiore alle 24 ore compiute per ragioni di servizio dal personale del ruolo dell'Ispettorato del lavoro e dai militari dell'arma dei carabinieri assegnati all'Ispettorato del lavoro medesimo, ancorché eseguite nell'ambito del centro abitato sede dell'Ufficio, sono compensate con una indennità pari al 50 per cento della diaria intera prevista per gli altri dipendenti statali, quando la missione è svolta in località distanti non meno di tre e non più di dieci chilometri dalla casa municipale del comune sede dell'ufficio, ovvero con una indennità pari all'80 per cento della diaria intera, nel caso di una o più missioni svolte, entro le 24 ore, in località distanti oltre i dieci chilometri. Le indennità di cui sopra, ove spettanti, sono maggiorate del 25 per cento nel caso di servizi svolti, in tutto o in parte, nel periodo notturno tra le ore 22 e le ore 6 e sostituiscono, ad ogni effetto, il trattamento orario di missione stabilito dall'articolo 2, primo e secondo comma, della legge 15 aprile 1961, n. 291.

## ART. 2.

L'uso da parte del personale di cui all'articolo precedente di un mezzo proprio di trasporto, debitamente autorizzato, nell'ambito del centro abitato del comune sede dell'ufficio, è compensato con una indennità fissa pari a 40 volte o a 20 volte l'indennità per chilometro stabilita dal successivo comma, a seconda che sia svolta l'attività di servizio, rispettivamente, in città con oltre o con non più di 300.000 abitanti.

Per i viaggi compiuti dal personale, di cui al primo comma, per missioni fuori dal centro abitato sede dell'ufficio, le distanze chilometriche percorse con proprio mezzo di trasporto, computate ai sensi dell'articolo 5, terzo comma, della legge 15 aprile 1961, n. 291, sono maggiorate del 10 per cento e compensate con una indennità di lire 55 a chilometro.

## ART. 3.

All'onere derivante dalla presente legge si provvede con i mezzi finanziari di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520.